

CAMERA DEI DEPUTATI N. 839

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENSORIO

Presentata il 15 luglio 1987

Estensione della deroga al limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali anche se entrati in carriera successivamente alla data del 31 dicembre 1952

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 459, tuttora vigente, stabilisce che « gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età ».

Più di recente l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ha statuito l'obbligatorietà del collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età di tutto il personale sanitario delle unità sanitarie locali, mantenendo però ferme « per il personale trasferito nei ruoli regionali per effetto della legge 28 dicembre 1978,

n. 833, le vigenti norme di legge o regolamenti che fissano un diverso limite di età ».

Dal confronto dei due dispositivi si evince che i sanitari operanti nelle unità sanitarie locali, e non ricadenti nelle categorie sopracitate, sono nettamente esclusi dai benefici della legge 7 maggio 1965, n. 459, non ravvisandosi alcuna possibilità di estensione della norma che comprometterebbe per l'interprete una indebita attribuzione della funzione legislativa.

L'esclusione dei sanitari dai benefici della predetta legge, riservata, come è stato indicato, soltanto agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti, allontana dal servizio attivo soggetti di elevate capacità professionali maturate nel corso degli anni, di provata esperienza e responsabilità, di profonda conoscenza dell'articola-

zione di servizi e attività, specialmente se si considera che generalmente ai sanitari più anziani, più forniti di titoli ed esperienza viene affidato il compito di giudicare gli assistenti agli inizi della loro carriera, ma soprattutto i tirocinanti post-laurea, il personale paramedico e i tecnici che frequentano corsi di aggiornamento e di qualificazione.

In questa ottica va sottolineato il fattivo contributo di sanitari anziani che hanno una molteplicità di titoli accademici, che svolgono attività didattica universitaria ed ospedaliera, che hanno prodotto interessanti lavori scientifici e partecipato in qualità di relatori a congressi di larga risonanza nel campo della medicina e delle sue svariate applicazioni e specializzazioni.

Non si intravedono pertanto sul piano logico e razionale quali siano stati i motivi che hanno indotto il legislatore del 1965 a riservare alla sola categoria degli ufficiali sanitari ed ai medici condotti il beneficio della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 65° anno di età; in contrasto peraltro con lo spirito della legge emanata per corrispondere alla carenza di personale sanitario causata dai noti eventi bellici, nonché per sopperire ai danni derivati a tutti i sanitari per il ritardato ingresso in carriera.

Ma in sostanza il legislatore con la legge 7 maggio 1965 ha reso un particolare beneficio a due sole categorie di sanitari, senza tener conto che proprio nel 1952 e cioè circa 7 anni dalla conclusione degli eventi bellici venivano fuori dalle università i primi laureati in medicina che per un decennio ed oltre hanno trovato difficile ingresso in carriera.

Infatti, per oltre un decennio sono stati banditi concorsi pubblici per un esiguo numero di posti e quindi le amministrazioni ospedaliere si sono avvalse dell'opera di sanitari in qualità di assistenti volontari che per un decennio ed oltre

hanno prestato servizio senza alcun riconoscimento né giuridico né economico.

Sarebbe pertanto oltremodo opportuna e giustificata la proposta di una norma di legge che riconosca a tutti i sanitari operanti nell'ambito delle unità sanitarie locali il diritto di poter beneficiare della deroga del limite di età, in considerazione che le due predette categorie di sanitari (ufficiali sanitari e medici condotti) per effetto della istituzione del servizio sanitario nazionale sono ormai accomunati in un unico ruolo regionale. Pertanto, non si ravvisa alcuna particolare esigenza di pubblico interesse che giustifichi un diverso trattamento dal momento che, pur con diversità di attribuzioni e di mansioni, essi svolgono un servizio che finalisticamente non ha niente di diverso dai sanitari ospedalieri che operano nella sanità pubblica per garantire al cittadino quel diritto alla salute, alla quale ogni operatore sanitario dà il proprio contributo di lavoro qualificato e responsabile.

Da ciò deriva l'attuale assurda situazione, per la quale « gli ufficiali sanitari ed i medici condotti » trasferiti, come gli ospedalieri, dagli enti locali alle unità sanitarie locali si trovano in una posizione di netto vantaggio, potendo beneficiare di una legge ad essi riservata e che finora non ha mai ricevuto proposte e sollecitazioni di estensione alle categorie fin qui escluse.

Queste disparità di trattamento tuttora esistenti hanno indotto alcuni sanitari a proporre ricorso ai Tribunali amministrativi regionali competenti per territorio.

In proposito, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1985, n. 68-bis) ha chiesto la pronuncia del giudice costituzionale sull'articolo 1 della legge 7 maggio 1965 in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I sanitari operanti nelle unità sanitarie locali, anche se assunti successivamente al 31 dicembre 1952, ed in servizio alla data del 20 dicembre 1979, possono, a domanda, rimanere in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio utile al pensionamento e comunque non oltre il settantesimo anno di età.